

Tab. 1 Principali misure previste dalla proposta di regolamento

Misura	Contenuto
Nuovo intervento Fears	Introduzione dell'articolo 78 ter nel regolamento (Ue) 2021/2115, relativo al sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.
	Beneficiari: agricoltori maggiormente colpiti dall'aumento dei prezzi dei concimi, individuati dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e delle prove disponibili.
	Costi coperti: costi aggiuntivi dei concimi causati dagli sviluppi del mercato derivanti dalla crisi in Medio Oriente, a decorrere dal 1° marzo 2026.
	Modalità di calcolo: il sostegno può essere calcolato come costo unitario per ettaro, sulla base del consumo medio annuo di concimi per superficie, differenziato per settore o sistema di produzione. In alternativa, può basarsi sui costi effettivi sostenuti dal beneficiario.
	Aliquota ordinaria di sostegno: fino al 50% dei costi aggiuntivi dei concimi.
	Aliquota maggiorata: fino all'80% per gli agricoltori soggetti a impegni o obblighi di riduzione dell'uso dei concimi.
	Limiti al sostegno: gli Stati membri devono fissare un limite massimo per beneficiario oppure un numero massimo di ettari sovvenzionabili.
	Termine per il pagamento: il sostegno deve essere erogato all'agricoltore entro il 30 giugno 2027.
	Cofinanziamento Fears: il nuovo intervento può essere cofinanziato fino al 65% dal Fears.
Finanziamenti nazionali integrativi	Quota massima Ue: al sostegno per i concimi può essere riservato al massimo il 25% degli importi annui destinati ai pagamenti in caso di crisi.
	Gli Stati membri possono aggiungere finanziamenti nazionali integrativi fino al 200% dei finanziamenti Fears assegnati per il nuovo intervento.
Anticipi pagamenti diretti	Per l'anno civile 2026 è prevista la possibilità di erogare anticipi prima del 16 ottobre 2026.
	Aliquota massima anticipi: l'aliquota massima degli anticipi per i pagamenti diretti viene aumentata dal 70% al 75%.
Adeguamento dotazioni 2027	Gli Stati membri possono decidere, entro il 31 agosto 2026, di aumentare o diminuire le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027, entro i massimali indicati nell'Allegato XVI (tabella 2).
Sovracompensazione	Gli Stati membri devono evitare la sovracompensazione o il doppio finanziamento derivante dalla combinazione del nuovo intervento con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Ue.